



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 67 DEL 31.12.2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DELL'APPENNINO MODENESE 'VALLI DEL CIMONE' PER L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI MODENA IL 18 NOVEMBRE 2020, N. 3317.

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **14.30** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- questo Comune è socio del Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese "Valli del Cimone", che con atto Notaio Marone rep. 5594/2976 in data 14 novembre 2018 è stato posto in liquidazione;
- in data 15/05/2019, è pervenuto a mezzo PEC, acquisito al nostro protocollo il 16/05/2019 nr. 1841, da parte dell'Avv. Enzo Quattrini con studio legale in Modena - incaricato dal predetto Consorzio in liquidazione - un sollecito di pagamento della somma di € 24.385,62 a titolo di contributi ordinari e straordinari maggiorati di interessi e spese legali;
- che analoghe diffide sono state recapitate anche ad altri Enti associati nel Consorzio di cui trattasi;
- che in tale frangente l'Unione dei Comuni del Frignano, pure socio del predetto Consorzio in liquidazione, ha conferito all'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna, un incarico di assistenza legale per conto proprio e degli altri Comuni destinatari delle diffide - tra cui anche questo Comune - per l'attività stragiudiziale di valutazione della fondatezza delle pretese avanzate dal Consorzio di promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese con le diffide medesime, sussistendo indizi concreti che la questione potesse divenire oggetto di procedimento giudiziario;

Rilevato che:

- in data 19/09/2019 è stato notificato a mezzo PEC (nostro protocollo n° 3651 del 20/09/19) al Comune di Montecreto (MO) il ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Bologna R.G. N. 13443/2019 presentato dal Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese in liquidazione, con il quale si ingiunge a questo Comune il pagamento della somma di € 24.495,19 compreso degli interessi e spese connesse alla procedura di ingiunzione, CPA ed IVA;
- che al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, con delibera di Giunta comunale n. 44 del 18/10/2019 questo Comune si è costituito in giudizio designando, per il legale patrocinio, l'Avv. Luca Ferrari del Foro di Bologna – in quanto già a conoscenza di ogni aspetto e problematica connessa alla controversia, anche in considerazione del precedente incarico conferito dall'Unione nella fase relativa all'attività stragiudiziale;
- che in seguito il Comune, tramite il legale incaricato, ha presentato opposizione al suddetto ricorso per vizio di incompetenza, in quanto lo stesso era stato inoltrato al Tribunale di Bologna anziché – come invece si riteneva dovesse essere - a quello di Modena;
- che con sentenza n. 1355/2020 pubblicata il 03/10/2020 RG n. 17619/2019 depositata e comunicata il 03/10/20 il Tribunale di Bologna ha accolto l'opposizione, revocando il ricorso e condannando il Consorzio al pagamento delle spese di lite;
- che in seguito, in data 26/11/20, veniva notificato a questo Comune tramite PEC (nostro prot nr. 4716 del 26/11/20) ulteriore ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Modena R.G. N. 6681/2020 presentato dal Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese in liquidazione, con il quale si ingiungeva il pagamento della

somma di € 24.495,19 oltre agli interessi e spese connesse alla procedura di ingiunzione, CPA ed IVA ;

Considerato:

- che in data 24/11/2020 si è tenuta - in videoconferenza ai sensi delle norme vigenti - una seduta di Giunta dell'Unione alla quale ha partecipato l'Avv. Luca Ferrari, difensore dell'Unione e degli Enti consorziati coinvolti nella controversia, finalizzata all'effettuazione di un approfondito esame del contenzioso in essere;
- che al termine di tale riunione è emersa l'opportunità di instaurare un procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Modena, al fine di verificare tutti gli aspetti giuridici ed economici del contenzioso in essere e la possibilità di pervenire ad un accordo transattivo con il suddetto Consorzio, che permetta di definire la controversia con le dovute garanzie di legittimità, evitando o limitando ulteriori oneri e spese a carico degli Enti coinvolti;
- che con propria delibera di giunta comunale nr. 63 del 27/11/2020 si è disposto di delegare l'Unione dei Comuni del Frignano per conto di questo Comune e degli altri Enti che intenderanno aderire, nel procedimento di mediazione da instaurare dinanzi all'Organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Modena, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo transattivo con il Consorzio di promo-commercializzazione turistica dell'Appennino Modenese "Valli del Cimone";

Sentito il Sindaco, il quale evidenzia la necessità che il Comune si costituisca in giudizio per la tutela delle ragioni dell'Ente e che propone la designazione, per il legale patrocinio, dell'Avv. Luca Ferrari del Foro di Bologna – in quanto già a conoscenza di ogni aspetto e problematica connessa alla controversia, anche in considerazione del precedente incarico conferito dall'Unione come sopra specificato. L'Avvocato Luca Ferrari ha proposto di seguire la causa, per quanto riguarda la fase introduttiva verso il corrispettivo minimo della somma di Euro 370,00 oltre cassa 4% e IVA oltre al rimborso della somma di Euro 145,50 per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo. Per le successive fasi del procedimento rimane confermato il preventivo presentato precedentemente che prevede Euro 600,00 per la fase istruttoria e Euro 1.500,00 per la fase decisoria oltre cassa 4% e Iva di legge;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui trattasi;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui alle Linee Guida ANAC n. 12 del 24/10/2018 in materia di affidamento di servizi legali, con particolare riferimento a quanto previsto dai paragrafi:

- 3.1.2 con riferimento all'economicità, atteso che i compensi richiesti per l'attività di cui trattasi sono ritenuti congrui in quanto rappresentano i valori medi di riferimento previsti dal DM n. 55 del 10/03/2014;
- 3.1.4, secondo cui "l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici è possibile solo in presenza di

specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”;

Ritenuto, in particolare:

- Che la scelta del professionista di che trattasi risulta motivata e giustificata dal fatto che lo stesso era già stato individuato e incaricato dall’Unione dei Comuni del Frignano per conto proprio e dei Comuni associati per assistere gli stessi nella controversia stragiudiziale intercorrente con il Comune;
- Che il precedente incarico conferito dall’Unione ipotizzava già la possibilità che la questione sfociasse in un procedimento giudiziario;
- Che il ristretto termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo non consentirebbe a un diverso professionista di acquisire un adeguato livello di conoscenza degli atti per una valida opposizione al Decreto stesso;

Considerato inoltre che:

- L’incarico relativo al servizio di cui trattasi è escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 comma 1 lettera d) punto 1 del citato D. Lgs. 50/2016, come specificato anche dalle linee Guida ANAC n. 12 del 24/10/2018;

Ritenuto pertanto necessario in questa sede, in virtù dei presupposti normativi e per le ragioni tutte sopra meglio specificate e richiamate, procedere con urgenza alla formalizzazione dell’incarico di assistenza legale al professionista sopra individuato;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi resi tramite appello nominale;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Sindaco a promuovere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Modena il 18/11/2020, nr. 3317, in nome e per conto del Comune di Montecreto (MO) , per la tutela delle ragioni dell’Ente;

- 2) Di conferire all'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate, l'incarico di rappresentanza legale del Comune nel giudizio di cui trattasi;
- 3) Di demandare ai servizi competenti la cura dei successivi ulteriori provvedimenti;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, resa tramite appello nominale, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 13/01/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**